

VERONA83 scrI	Informativa sul Protocollo Covid-19 del 24 aprile 2020	Codice: Covid-19 24.3 Revisione: 02 Pagina: 1 di 16
---------------	---	---

Informativa sul

Protocollo condiviso di regolamentazione delle

misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro

integrazione del 24 aprile 2020,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rev.	Data	Modifiche	Principali variazioni
0	17 03 2020	emissione	/
1	19 03 2020	prima revisione	inserite maggiori informazioni
2	27 04 2020	seconda revisione	inserite maggiori informazioni
3			
Redazione		Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	
Verifica		Responsabile Clienti	
Approvazione		Datore di lavoro Verona83 scrI	

VERONA83 scrI	Informativa sul Protocollo Covid-19 del 24 aprile 2020	Codice: Covid-19 24.3 Revisione: 02 Pagina: 2 di 16
----------------------	---	--

1. SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE

La presente informativa descrivere le linee guida per l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio nell'ambiente di lavoro, ovvero le definire le prescrizioni del *Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19* sottoscritto nel giorno 14 marzo 2020 ed integrato, con nuovo documento del 24 aprile 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro della Salute (in accordo con le più rappresentative Organizzazioni Sindacali e Confindustria).

L'obiettivo della presente Informativa è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare il Covid-19.

La presente Informativa costituisce allegato del *Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19* (integrato) nel giorno 24 aprile 2020 (ovvero alla presente Informativa, sarà allegata il testo del suddetto Protocollo del 24 aprile 2020).

La presente Informativa si applica in articolo 26 e 28 del Decreto Legge n° 81 / 2008 ovvero per delle attività operative realizzate dai Lavoratori – Soci di Verona83 scrI all'interno della sede di lavoro di proprietà (e/o in gestione) di un Committente.

2. RIFERIMENTI

I paragrafi della presente informativa in tipologia di carattere 'Garamond' (ovvero in questo formato) riportano direttamente parti (significative) del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*, del giorno 24 aprile 2020.

Invece i paragrafi della presente informativa in tipologia di carattere 'Arial' (ovvero in questo formato) nel presente riquadro grafico, descrivono il 'commento' ovvero l'attuale interpretazione applicativa (in relazione alla data di emissione della presente Informativa) fornita dal RSPF Federico Bonaduce, per gli adempimenti del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*, del giorno 24 aprile 2020.

3. LEGGI, NORME

In relazione alle leggi, norme applicabili:

- decreto legislativo n° 81 / 2008 e s.m.i.
- decreto legge n° 6 del 23 febbraio 2020
- decreto Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM del 11 marzo 2020
- decreto Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM del 10 aprile 2020
- Ordinanza della Regione Veneto n° 43 del 27 aprile 2020
- Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 del giorno 14 marzo 2020;

VERONA83 scrI	Informativa sul Protocollo Covid-19 del 24 aprile 2020	Codice: Covid-19 24.3 Revisione: 02 Pagina: 3 di 16
---------------	---	--

- (integrazione) Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 del giorno 24 aprile 2020.

4. (integrazione) Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 del 24 aprile 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
dal Ministro dell'Economia, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro della Salute

Premessa

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro.

[...]

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.

Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

1. INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i Lavoratori e chiunque entri in Azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant*s informativi

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio Medico di famiglia e l'Autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con Persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il Medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

VERONA83 scrI	Informativa sul Protocollo Covid-19 del 24 aprile 2020	Codice: Covid-19 24.3 Revisione: 02 Pagina: 4 di 16
----------------------	---	--

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle Persone presenti

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrI in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrI) eseguono attività operative:

- a) definisce le informazioni (ad es. consegnando e/o affissioni all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili di appositi *depliant*s informativi) per il contrasto - prevenzione del Covid-19 p nel luogo di lavoro;
- b) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 01, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare per i Lavoratori – Soci di Verona83 scrI:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio Medico di famiglia e l'Autorità sanitaria
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con Persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nel fare accesso nel luogo di lavoro (mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

2. MODALITA' di INGRESSO in AZIENDA

Il Personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le Persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni

Il Datore di lavoro informa preventivamente il Personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, articolo 1, lettere h) e i).

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrl
in accordo

con il Datore di lavoro del committente,
ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrl)
eseguano attività operative:

- a) definisce le modalità di ingresso nello specifico nel luogo di lavoro per il contrasto - prevenzione del Covid-19;
 - b) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 02, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
 - i Lavoratori – Soci di Verona83 scrl potranno avere un controllo della temperatura corporea prima di accedere al luogo di lavoro (se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso)
 - i Lavoratori – Soci di Verona83 scrl in tale condizione (temperatura superiore a 37,5°) saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni
 - Il Datore di lavoro del Committente (proprietario e/o gestore del luogo di lavoro) deve informare preventivamente le Persone che intendono fare ingresso nella sede di lavoro, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
 - il Datore di lavoro del Committente (proprietario e/o gestore del luogo di lavoro) dovrà formalmente informare il Responsabile Clienti di Verona83 scrl
 - se i Lavoratori – Soci di Verona83 scrl dovranno effettuare un controllo della temperatura corporea delle Persone (ad es. Visitatori) che intendono accedere al luogo di lavoro
 - cosa fare se temperatura della temperatura corporea delle Persone (ad es. Visitatori) che intendono accedere al luogo di lavoro è superiore ai 37,5°.
- # L'ingresso presso il luogo di lavoro di un Lavoratore – Socio di Verona83 scrl già positivo all'infezione Covid-19 dovrà essere preceduta:
- effettuazione (per il singolo-specifico Lavoratore-Socio di Verona83 scrl) di prova tampone per il Covid-19
 - formalizzazione della stessa prova tampone Covid-19
 - invio preventivo di specifica comunicazione, ovvero di certificato medico da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone (per il singolo-specifico Lavoratore-Socio di Verona83 scrl) rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

3. MODALITA' di ACCESSO dei FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di Fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il Personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- se possibile, gli Autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- per Fornitori/Trasportatori e/o altro Personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del Personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai Visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di Visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al paragrafo 2
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrI in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrI) eseguano attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 03, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
- il Datore di lavoro del Committente (proprietario e/o gestore del luogo di lavoro) dovrà formalmente informare il Responsabile Clienti di Verona83 scrI:
 - sulle procedure di ingresso, transito e uscita, con percorsi e tempistiche predefinite, per l'accesso di Lavoratori di 'terzi' Fornitori esterni alla sede di lavoro, per ridurre le occasioni di contatto con le Personale presenti
 - per le modalità di accesso e carico-scarico degli Autisti dei mezzi di trasporto (attenendosi alla distanza di un metro da altre Persone)
 - per le modalità di utilizzo di servizi igienici tra i Lavoratori presenti 'abitualmente' nella sede di lavoro e Lavoratori di 'terzi Fornitori eventualmente presenti
 - se è presente servizio di trasporto (ad es. su sede stradale) gestito da Verona83 scrI e/o dal Committente deve essere garantita e rispettata la sicurezza dei Lavoratori durante lo spostamento.

(continua)

- b) il Responsabile Clienti di Verona83 scr1 nel caso in cui un Lavoratore – Socio di Verona83 scr1 che ha effettuato attività operative di lavoro presso la sede (e/o più sedi) di un Committente (ad esempio: committente ABC sede di via Verdi e sede di via Bianchi; committente EFG sede di via Rossi) risulti positivo alla prova ‘tampona’ per il Covid-19:
- i. informa immediatamente per iscritto (e-mail) il referente del Datore di lavoro del Committente
 - ii. collabora con il referente del Committente definendo luoghi ed orari in cui il Lavoratore – Socio di Verona83 scr1 con Covid-19 è stato presente, comprese le Persone con cui è entrato in contatto (distanza inferiore a 150 cm)
 - iii. collabora con l’Autorità Sanitaria per gli aspetti sopra descritti (ii.).

4 PULIZIA e SANIFICAZIONE in AZIENDA

- L’Azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una Persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

Il Responsabile Clienti di Verona83 scr1 in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scr1) eseguono attività operative:

- a) definisce l’applicazione delle disposizioni vincolanti dell’articolo 04, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
- il Datore di lavoro del Committente (proprietario e/o gestore del luogo di lavoro) dovrà formalmente informare il Responsabile Clienti di Verona83 scr1:
 - sulle attività di pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (ovvero quali Lavoratori devono effettuare le pulizie, con quale frequenza, con quali detergenti-disinfettanti, etc)
 - se i Lavoratori – Soci di Verona83 scr1 devono effettuare a fine turno e la pulizia - sanificazione periodica delle apparecchiature, attrezzature, dispositivi direttamente gestite
 - cosa devono fare i Lavoratori – Soci di Verona83 scr1 nel caso di presenza di una Persona con Covid-19 all’interno della sede di lavoro.

VERONA83 scrI	Informativa sul Protocollo Covid-19 del 24 aprile 2020	Codice: Covid-19 24.3 Revisione: 02 Pagina: 8 di 16
----------------------	---	--

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le Persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrI
in accordo
con il Datore di lavoro del committente,
ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrI)
eseguono attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 05, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
- i Lavoratori – Soci di Verona83 scrI devono adottare le precauzioni igieniche (cosiddetto 'decalogo' del ISS Istituto Superiore di Sanità)
 - Verona83 scrI (il Responsabile Clienti) deve fornire, mettere a disposizione dei Lavoratori – Soci (di Verona83 scrI) del detergente per le mani
 - i Lavoratori – Soci di Verona83 scrI utilizzano frequentemente tale detergente per la pulizia delle mani.

6. DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
 - b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'Autorità sanitaria
 - c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Il Responsabile Clienti di Verona83 srl in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 srl) eseguano attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 06, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
 - Verona83 srl (il Responsabile Clienti) deve fornire, mettere a disposizione dei Lavoratori – Soci (di Verona83 srl) adeguati DPI:
 - mascherina di protezione del viso di tipologia chirurgica, corrispondente alle indicazioni dall'Autorità sanitaria [ove necessario (ad es. ambienti di lavoro in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di 100 cm ed ambienti di lavoro di terapia medico-sanitari) - di tipologia FFP2 oppure FFP3]
 - guanti monouso
 - (ove necessari) occhiali protettivi
 - (ove necessario) cuffie per la testa e camici per il corpo.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le Persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei Lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Il Responsabile Clienti di Verona83 srl in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 srl) eseguano attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 07, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
 - il Datore di lavoro del Committente (proprietario e/o gestore del luogo di lavoro) dovrà formalmente informare il Responsabile Clienti di Verona83 srl :

(continua)

- sulle attività di pulizia degli spazi comuni, comprese (ove presenti) gli spogliatoi, le mense aziendali, le aree-riposo (contingentando il numero di Persone presenti all'interno, il tempo di sosta, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e la ventilazione continua dei locali)
- sulla pulizia e la sanificazione periodica (con appositi detergenti) dei locali mensa, aree-riposo dei distributori di bevande e snack, e delle apparecchiature-attrezzature-dispositivi di lavoro gestiti direttamente dai Lavoratori-Soci di Verona83 scrI (ovvero quali Lavoratori devono effettuare le pulizie, con quale frequenza, con quali detergenti-disinfettanti, etc).

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
 - a) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Compatibilmente alla tipologia di lavoro effettuato dai Lavoratori – Soci di Verona83 scrI deve essere favorito il lavoro a distanza (smart working)

Compatibilmente alla natura e tipologia dei processi produttivi effettuati dai Lavoratori – Soci di Verona83 scrl e degli spazi di lavoro presso la sede operativa è necessario il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro.

Nel caso in cui dei Lavoratori non necessitano di particolari attrezzature e/o strumenti e possono lavorare da soli, possono essere (per un periodo transitorio) posizionati in spazi liberi non utilizzati

Per gli ambienti di lavoro in cui operano più Lavoratori contemporaneamente, le postazioni di lavoro possono essere riposizionati, distanziandole tra loro (compatibilmente alla natura e tipologia dei processi produttivi effettuati dai Lavoratori – Soci di Verona83 scrl e degli spazi di lavoro presenti)

L'articolazione del lavoro può essere ridefinita con orari differenziati che favoriscono il distanziamento sociale diminuendo il numero di Lavoratori presenti contemporaneamente nel luogo di lavoro.

Gli assembramenti di Lavoratori nei momenti di entrata e di uscita dal luogo di lavoro deve essere prevenuta e/o evitata

Gli spostamenti per recarsi al lavoro (tragitto abitazione- luogo di lavoro e luogo di lavoro – abitazione) devono garantire adeguato distanziamento tra i Lavoratori; favorendo l'utilizzo dei veicoli privati.

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrl in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrl) eseguano attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 08, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
 - Verona83 scrl (il Responsabile Clienti):
 - assicura (compatibilmente alle necessità di erogazione del lavoro verso il Committente) un piano di turnazione dei Lavoratori – Soci di Verona83 scrl presso la sede di lavoro (del Committente), con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
 - utilizzare (ove applicabile) lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte a distanza
 - sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

9. GESTIONE ENTRATA e USCITA dei DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrI in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrI) eseguono attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 09, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
 - il Datore di lavoro del Committente (proprietario e/o gestore del luogo di lavoro) dovrà formalmente informare il Responsabile Clienti di Verona83 scrI :
 - su (eventuali) orari di ingresso / uscita dei Lavoratori- Soci di Verona83 scrI presso la sede di lavoro (del Committente) scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti con altre Persone nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa, aree-riposo, etc). Compatibilmente alle esigenze di realizzazione dei lavori (effettuati dai Lavoratori – Soci di Verona83 scrI presso la stessa sede del Committente);
 - sulla presenza (ove applicabile) di una porta d'entrata ed una porta d'uscita nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa, aree-riposo, etc).

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI e FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrI in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrI) eseguano attività operative:

a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 10, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:

- all'interno del luogo di lavoro del Committente i Lavoratori – Soci di Verona83 scrI devono limitare gli spostamenti interni al minimo indispensabile;
- non sono consentite le Riunioni in presenza di più Lavoratori. Nel caso in cui una Riunione sia urgente e necessaria (e non sia possibile effettuarla con collegamento-a-distanza) la partecipazione di Lavoratori dovrà essere ridotta al minimo (garantendo il distanziamento interpersonale di 100 cm e un'adeguata pulizia/areazione dei locali);
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula (anche obbligatoria, anche se già organizzati), è possibile effettuare (ove applicabile) la formazione a distanza;
- il mancato aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore) non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento della funzione (ad es: il carrellista, l'addetto all'emergenza, l'addetto antincendio, l'addetto al primo soccorso, possono continuare ad effettuare le loro attività).

11. GESTIONE di una PERSONA SINTOMATICA in AZIENDA

- nel caso in cui una Persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'Ufficio del Personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'Azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- l'Azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una Persona presente in Azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- il Lavoratore nel momento dell'isolamento deve essere dotato (nel caso in cui non l'abbia) di mascherina chirurgica.

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrll in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrll) eseguono attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 11, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
- nel caso in cui un Lavoratore – Socio di Verona83 scrll presente sul luogo di lavoro (del Committente) sviluppi sintomi d'infezione Covid-19 (ad es. tosse, febbre), lo stesso (Lavoratore-Socio) dichiara subito il suo stato al Responsabile Clienti di Verona83 scrll.
Il Responsabile Clienti di Verona83 scrll procederà all'isolamento del Lavoratore – Socio (di Verona83 scrll) ed informa formalmente il Referente del committente sul luogo di lavoro, per (l'eventuale) isolamento degli altri Lavoratori presenti nella zona interessata.
Inoltre il Responsabile Clienti di Verona83 scrll avverte le Autorità sanitarie competenti e (ove necessario) il numero di emergenza (112);
 - il Responsabile Clienti (di Verona83 scrll) ed il Referente del committente collaborano con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di un Lavoratore – Socio (di Verona83 scrll) presente sul luogo di lavoro (del Committente) a cui sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.
Nel periodo dell'indagine, Verona83 scrll e l'Azienda Committente potranno chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro (del Committente), secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/ MEDICO COMPETENTE / RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai Lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il Medico competente collabora con il Datore di lavoro e le RLS/RLST.

- il Medico competente segnala al Datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei Dipendenti e l'Azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy
- il Medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie; inoltre in considerazione della sorveglianza sanitaria dei Lavoratori potrà suggerire al Datore di lavoro l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili alla salute dei Lavoratori, ed al contenimento della diffusione del Covid-19
- il Medico competente alla ripresa delle attività operative identificherà i Lavoratori con particolari situazioni di fragilità (anche in relazione all'età dei singoli Lavoratori)
- il Medico competente dovrà essere coinvolto per il reinserimento lavorativo di un soggetto (Lavoratore) con pregressa infezione al Covid-19
- il Medico competente per il reintegro progressivo di un Lavoratore dopo l'infezione al Covid-19 (con presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione alla prova tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza) effettua visita medica precedentemente al rientro al lavoro a seguito di assenza dal lavoro per verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrI in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrI) eseguono attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 12, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
- il Datore di lavoro di Verona83 scrI deve far proseguire la sorveglianza sanitaria (da parte del Medico competente di Verona83 scrI) nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cosiddetto "decalogo" Istituto Superiore Sanità); privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
 - il Medico competente di Verona83 scrI collabora con il Datore di lavoro di Verona83 scrI e con il Rappresentante Lavoratori della Sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre le misure di regolamentazione legate al contenimento del Covid-19
 - il Medico competente di Verona83 scrI segnala al Datore di lavoro di Verona83 scrI e situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei Lavoratori – Soci di Verona83 scrI, provvedendo alla tutela nel rispetto della privacy, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

VERONA83 scrI	Informativa sul Protocollo Covid-19 del 24 aprile 2020	Codice: Covid-19 24.3 Revisione: 02 Pagina: 16 di 16
----------------------	---	---

13. AGGIORNAMENTO del PROTOCOLLO di REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in Azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Il Responsabile Clienti di Verona83 scrI in accordo con il Datore di lavoro del committente, ovvero dello specifico luogo di lavoro in cui i Lavoratori – Soci (di Verona83 scrI) eseguono attività operative:

- a) definisce l'applicazione delle disposizioni vincolanti dell'articolo 13, Protocollo del 14 marzo 2020, in particolare:
 - il Datore di lavoro di Verona83 scrI deve costituire (in Verona83 scrI) un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo del 14 marzo 2020, con la partecipazione del Responsabili Clienti, del Responsabile Personale, del Medico competente, del RSPP e del Rappresentante Lavoratori della Sicurezza di Verona83 scrI e delle Rappresentanze sindacali.